

La proposta finlandese di cui alla fase 1 relativa ai siti, che sono stati selezionati quali siti di importanza comunitaria conformemente all'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva, è contraria ai principi di selezione vincolanti che riguardano la selezione dei siti di cui alla direttiva sugli habitat.

La Commissione ha l'obbligo di garantire che i siti inclusi nella proposta di uno Stato membro rispondano a quei requisiti naturalistici che devono essere soddisfatti ai fini dell'inclusione nella decisione da adottare dopo la fase 2. La Commissione non può quindi autorizzare l'inclusione nell'elenco dei siti di importanza comunitaria del sito proposto senza la conforme verifica dei dati risultanti dalle scienze naturalistiche.

(¹) Decisione della Commissione 13 gennaio 2005, 2005/101/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 40 dell'11 febbraio 2005, pag. 1).

Ricorso del sig. John Arthur Slater contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 18 aprile 2005

(Causa T-152/05)

(2005/C 143/79)

(Lingua di redazione del ricorso: l'inglese)

Il 18 aprile 2005, il sig. John Arthur Slater, residente in Londra (Regno Unito), rappresentato dal sig. M. J. Gilbert, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La Prime Restaurant Holdings, Inc., con sede in Mississauga, Ontario (Canada), è controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 13 dicembre 2004 nel procedimento R 582/2003-4;
- rigettare la domanda di dichiarazione di nullità della Prime Restaurant Holdings, Inc., in riferimento alla registrazione del marchio comunitario n. 447730;
- condannare l'UAMI e le altre parti a sostenere le proprie spese e a pagare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del ricorso n. R582/2003-4 e nel procedimento di annullamento n. 232C000447730/1.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio denominativo EAST SIDE MARIO'S per prodotti e servizi delle classi 25, 26 e 42 — Marchio comunitario n. 447730

Titolare del marchio comunitario: Sig. John Arthur Slater

Parte richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Prime Restaurant Holdings, Inc.

Diritti invocati dal richiedente per la dichiarazione di nullità: Marchio nazionale denominativo e figurativo EAST SIDE MARIO'S

Decisione della divisione di annullamento: Nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94. Secondo il ricorrente la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia agito per conto di un terzo che dovrebbe essere considerato il richiedente del marchio, che lo stesso terzo abbia agito in mala fede e che sussistano gli estremi della concorrenza sleale.

Cancellazione dal ruolo della causa T-176/00 (¹)

(2005/C 143/80)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 11 marzo 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-176/00: Cargill B.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 285 del 7.10.2000.